

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1965

Nuove norme relative alla nomina dei Capi di Istituto

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si ritiene sostanzialmente adeguare le norme concernenti i concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione secondaria — contenute nel decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629 — all'attuale ordinamento scolastico.

A tal fine, l'articolo 1 disciplina l'ammissione ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici femminili — istituti che non esistevano ancora alla data di entrata in vigore del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629 — precisando che a tali concorsi sono ammessi, oltre agli insegnanti dei corrispondenti ruoli provvisti di laurea, anche quelli forniti di diploma di istituto superiore di magistero, in aderenza al disposto dell'articolo 1, ultimo comma, del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629, concernente l'ammissione ai concorsi a posti di preside nelle soppresse scuole di magistero professionale per la donna.

L'articolo 2, in relazione alla recente riforma della scuola media inferiore, prevede

l'ammissione ai concorsi a posti di preside per gli istituti di istruzione media di secondo grado di tutti i presidi di scuola media, senza distinzione di provenienza. È questa una profonda innovazione rispetto al criterio stabilito dall'articolo 2 del più volte citato decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 629, secondo cui sono ammessi ai concorsi a posti di preside per i licei e gli istituti magistrali i presidi di scuola media (quella istituita con legge 1° luglio 1940, n. 899) mentre ai corrispondenti concorsi per gli istituti tecnici sono ammessi i presidi delle scuole tecniche e delle scuole di avviamento professionale a indirizzo corrispondente.

Inoltre, il requisito dell'idoneità, prescritto dall'articolo 2 del decreto n. 629 ai fini dell'ammissione dei presidi di scuola inferiore, è sostituito da quello relativo al conseguimento della votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti

in applicazione del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

La suddetta sostituzione è stata determinata dalla difficoltà di identificare il concetto di « idoneità », a seguito della riforma introdotta nei concorsi a cattedre della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, che ha soppresso la graduatoria degli « idonei ».

Infine, la norma contenuta nei commi primo e secondo dell'articolo 2 del decreto n. 629 — ai cui sensi la partecipazione ai concorsi a posti di preside negli istituti di istruzione classica e negli istituti tecnici

commerciali era consentita ai presidi di scuola inferiore « per un quinto dei posti » è stata chiaramente configurata, come una riserva, ed estesa a tutti i tipi di istituti tecnici.

L'articolo 3, nell'intento di adeguare le norme concernenti la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di preside alle attuali esigenze amministrative, prevede la possibilità di formare sotto-commissioni nei casi in cui i candidati superino il numero di mille, e prevede esplicitamente la figura del segretario, la cui presenza non è contemplata dall'articolo 3 del decreto n. 629.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici femminili i professori ordinari appartenenti ai ruoli dei suddetti istituti, provvisti di laurea o di diploma di istituto superiore o di magistero, con almeno sette anni di servizio di ruolo ordinario effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Art. 2.

L'articolo 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi a posti di preside nei licei classici, nei licei scientifici e negli istituti magistrali sono ammessi i presidi delle scuole medie che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Alle condizioni di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri i presidi delle scuole tecniche commerciali e i presidi delle scuole medie.

Ai concorsi a posti di preside in istituti tecnici agrari, industriali e nautici sono ammessi rispettivamente i presidi delle scuole tecniche agrarie, industriali e nautiche ed i presidi delle scuole medie che, forniti di laurea tecnica, abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle

prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A nel tipo di istituto alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici femminili sono ammessi i presidi delle scuole medie e le presidi delle scuole professionali femminili che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio nella scuola come presidi titolari ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A negli istituti tecnici femminili o nelle scuole di magistero professionale per la donna. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Fermo restando il requisito della anzianità nel ruolo direttivo di cui al primo comma del presente articolo e fintanto che non saranno stati espletati concorsi a cattedre di ruolo A negli istituti professionali, sono ammessi ai concorsi a posti di preside negli istituti professionali femminili, per il commercio ed alberghieri i presidi delle scuole tecniche commerciali ed i presidi delle scuole medie che abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A negli istituti tecnici commerciali. Per i concorsi indetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Ai concorsi a posti di preside negli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attività marinare sono rispettivamente ammessi i presidi delle scuole tecniche agrarie, industriali e nautiche nonchè i presidi delle scuole medie che, oltre al quadriennio di anzianità nel ruolo direttivo, siano forniti di laurea tecnica, ed abbiano conseguito una votazione minima di 7/10 nelle prove di esame di un concorso a cattedre di ruolo A negli istituti tecnici di indirizzo corrispondente agli istituti professionali alla cui presidenza aspirano. Per i concorsi indetti in applicazione

del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, la votazione minima richiesta è di 6/10.

Ai fini della nomina dei candidati ammessi ai concorsi ai sensi dei precedenti commi è riservato un posto per ogni 5 posti messi a concorso.

Le frazioni inferiori a 5 non sono computate ai fini della riserva ».

Art. 3.

I commi secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, sono sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro della pubblica istruzione nomina le Commissioni giudicatrici, rispettivamente, per le scuole medie, per gli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, per le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e per gli istituti professionali.

Ciascuna delle Commissioni è composta di un professore ordinario di Università, che la presiede, di due ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione, di due presidi e di un funzionario del Ministero stesso con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Quando si tratti di posti di preside di scuole o istituti di istruzione tecnica o di istituti professionali, alla Commissione viene aggregato, a seconda dei casi, un ispettore centrale ed un preside che abbiano specifica competenza in materia. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva, in servizio nell'Amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a Consigliere di seconda classe.

Qualora i candidati, in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessi a sostenere la prova-colloquio dei singoli concorsi, superino i mille, è data facoltà al Ministro di integrare la Commissione di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il professore universitario presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti e, ove occorra, di membri aggregati pari a quello della Commissione originaria, nonchè di un segretario aggiunto.

A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a cinquecento.

Per quanto riguarda i compensi al Presidente, ai membri effettivi ed aggregati ed ai segretari si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 ».